



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 145 del 10/12/2019

OGGETTO: CHIUSURA DEL PUNTO NASCITA DELL'OSPEDALE OGLIO PO. ATTO D'INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SETTORE COMPETENTE IN MERITO ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 COMMA 1 LETT. D) D. LGS. 50/2016 FINALIZZATO ALLA TUTELA LEGALE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - SEZIONE STACCATA DI BRESCIA (SEZIONE PRIMA) N. 00949/2018 DEL 14/05/2019

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **dieci** del mese di **dicembre** alle ore **12:30** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

BORTOLOTTI PIETRO	SINDACO	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente
MADEO VINCENZO	ASSESSORE	Assente
POLI CHIARA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

OGGETTO: CHIUSURA DEL PUNTO NASCITA DELL'OSPEDALE OGLIO PO. ATTO D'INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SETTORE COMPETENTE IN MERITO ALL'ACQUISIZIONE DI SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 COMMA 1 LETT. D) D. LGS. 50/2016 FINALIZZATO ALLA TUTELA LEGALE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - SEZIONE STACCATA DI BRESCIA (SEZIONE PRIMA) N. 00949/2018 DEL 14/05/2019

La GIUNTA COMUNALE:

Visti e richiamati i seguenti atti

– La deliberazione di g.r. 28.06.2018 n.XI/267, rubricata "Rete regionale per l'assistenza materna-neonatale: intervento di riorganizzazione dei punti nascita", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Ordinaria n.30 – in data 24 luglio 2018, in cui, fra gli altri è stabilita la chiusura del Punto Nascita dell'Ospedale di Casalmaggiore – Bozzolo - Viadana, denominato "Oglio Po", conferendo mandato all'ATS Val Padana di portare a compimento, entro il termine massimo del 31 dicembre 2018, il percorso per la definitiva cessazione;

– La deliberazione di Giunta Comunale numero 100 del 12.10.2018, dichiarata immediatamente esecutiva. Con la quale era conferito mandato al Responsabile del Settore Segreteria in ordine alla individuazione di idoneo Studio legale al quale conferire incarico sia per la rappresentanza dell'Ente sia per la propedeutica ed afferente consulenza legale avverso la deliberata chiusura del Punto Nascite dell'Ospedale Oglio Po, nel rispetto della disciplina dettata dall'articolo 17 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e.i.;

- La determinazione numero 270 in data 16.10.2018, con la quale era individuato lo Studio legale dell'Avv. Antonino Rizzo, con sede legale in Cremona, Via del Giordano numero 6;

Preso atto:

- del ricorso presentato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia – ai numeri – 00474/2018 REG.PROV.COLL. e 00949/2018 REG. RIC., dall'Avv. Rizzo congiuntamente in rappresentanza dei Comuni di Casalmaggiore, Viadana, Bozzolo, Gussola, Sabbioneta, Martignana di Po, Commessaggio, San Martino dell'argine, Pomponesco, Torricella del Pizzo, Casteldidone, Rivarolo del Re ed Uniti, Spineda, San Giovanni in Croce, Solarolo Rainerio, San Martino del Lago, Piadena, Drizzona, Gazzuolo, Rivarolo Mantovano e Dosolo, per l'annullamento previa sospensiva dell'efficacia della D.G.R. n. XI/267 del 28/06/2018, dei pareri del CPNN del 21/11/2016 e 16/10/2017 e degli altri atti preordinati, conseguenti e comunque connessi;

- della Sentenza n. 00949/2018 REG. RIC. Depositata il 14.05.2019, con la quale il TAR ha definitivamente respinto il ricorso presentato dai Comuni sopra citati;

Valutato:

- Che la chiusura del Punto Nascita dell'Ospedale Oglio-Po, ove divenisse definitiva comporterebbe pesanti ripercussioni negative sull'intero territorio, il quale, non solo verrebbe privato di un servizio di vitale importanza, quale la presenza di un Punto Nascita, ma vedrebbe gravemente ridimensionata e dequalificata la rete di servizi sanitari offerta dal Presidio Ospedaliero Oglio – Po, con enorme pregiudizio per la stessa salute dei cittadini che le realtà territoriali sono chiamate a rappresentare;

- Che per tali motivazioni i Comuni presentatori del ricorso, di cui al precedente periodo, hanno manifestato la volontà di impugnare la sentenza del TAR Lombardia – Sezione staccata di Brescia - n. 00949/2018 REG. RIC. innanzi al Consiglio di Stato;

Preso atto dell'attuale quadro giuridico di riferimento, in particolare:

1) Delle Linee Guida numero 12 dell'ANAC, approvate con deliberazione del Consiglio numero 907 del 24 ottobre 2018, conformemente al parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato numero 2017 del 3 agosto 2018, rubricate "*Affidamento dei servizi legali*", le quali confermano l'estensione dell'applicazione dei principi generali di rilievo comunitario anche agli affidamenti esclusi dalla disciplina del Nuovo Codice dei Contratti, fra cui la rappresentanza legale in giudizio (art.17, comma 1, lett.d, punto 1) in virtù dell'espresso richiamo che viene fatto ad essi dall'articolo 4 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, in base alle succitate Linee Guida è possibile, motivatamente, procedere con affidamento diretto solo in limitate ipotesi, fra le quali è indicata espressamente la fattispecie di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio);

2) Della recente sentenza della Corte di Giustizia UE del 6 giugno 2019, Quinta Sezione, resa nella Causa C-264/18, che con espresso riferimento all'assunzione della rappresentanza legale in un procedimento di carattere giurisdizionale, puntualizza che i principi di derivazione comunitaria elencati dall'art.4 D.Lgs. 50/2016 si intendono rispettati mediante adeguata motivazione (principio di trasparenza) circa la competenza e l'esperienza del professionista designato in considerazione dell'incarico da svolgere (principi di proporzionalità, di efficacia e imparzialità), riguardo l'ammontare del corrispettivo (principio di economicità), nonché di dare adeguata pubblicità all'affidamento (principio di pubblicità);

Acquisiti:

- il favorevole espresso dal responsabile del Settore Amministrativo sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- il parere favorevole espresso dal responsabile di ragioneria sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
-

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente e per alzata di mano,

delibera

1. **Di impugnare**, per le motivazioni illustrate nella premessa narrativa, la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia – n. 00474/2018 REG.PROV.COLL. n. 00949/2018 REG. RIC. del 14/05/2019 avanti al Consiglio di Stato;
2. **Di autorizzare** il Sindaco a costituirsi in giudizio mediante appello al Consiglio di Stato in nome e per conto del Comune di DOSOLO, avverso la sentenza sopracitata, rilasciando specifica procura al professionista indicato in premessa tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1 lettera d), punto 1 del D.Lgs. 50/2016;
3. **Di demandare** al Responsabile del Settore Amministrativo l'attuazione degli atti amministrativi necessari e conseguenti , nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016 di cui al punto n. 1, e delle fonti interpretative richiamate nella premessa narrativa;

ed infine, con separata votazione espressa in forma palese e per alzata di mano,

delibera

Di dichiarare, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, dando atto che il consenso è stato unanime.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **37** del **10.12.2019**

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA